

LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1968, N. 37¹

Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva²

Art. 1

Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, da fissarsi - sentite le giunte provinciali - in relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle varie zone boschive ed ai comprensori e loro suddivisioni come precisati nei piani urbanistici provinciali o, in mancanza, nei programmi di sviluppo economico delle province autonome.

Art.2

Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svolta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Art. 3

*(omissis)*³

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 5 novembre 1968, n. 47.

³ Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

Art. 4

*(omissis)*⁴

Art. 5

*(omissis)*⁵

Art. 6

*(omissis)*⁶

⁴ Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.
